

REGOLAMENTO (CE) N. 215/2000 DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 2000

che proroga per il 2000 le misure previste dal regolamento (CE) n. 1416/95 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli trasformati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CE) n. 1416/95 del Consiglio ⁽¹⁾ ha aperto per il 1995 dei contingenti tariffari a favore della Svizzera e della Norvegia alle condizioni fissate negli allegati I e II;
- (2) il regolamento (CE) n. 1416/95 del Consiglio è stato prorogato al 1996, al 1997, al 1998 e al 1999 rispettivamente dai regolamenti (CE) n. 102/96 ⁽²⁾, (CE) n. 306/97 ⁽³⁾, (CE) n. 560/98 ⁽⁴⁾ e (CE) n. 2847/98 ⁽⁵⁾;
- (3) non è stato possibile concludere protocolli addizionali anteriormente al 1° gennaio 2000; in tali condizioni, e a norma degli articoli 76, 102 e 128 dell'atto di adesione del 1994, la Comunità è tenuta ad adottare le misure necessarie per ovviare a questa situazione; è pertanto necessario prorogare per il 2000 le misure previste dal regolamento (CE) n. 1416/95;
- (4) è opportuno adottare le misure necessarie per la sospensione del presente regolamento in base all'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁶⁾;
- (5) il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁷⁾, ha codificato le disposizioni in materia di gestione dei contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati seguendo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica,

Articolo 1

1. Le misure di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1416/95 del Consiglio sono prorogate al 2000.

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1416/95 del Consiglio sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

2. Qualora la Svizzera e la Norvegia cessino di applicare le misure reciproche a favore della Comunità, la Commissione, secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 2 del presente regolamento, può sospendere l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio ⁽⁸⁾.

2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui agli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo previsto all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è di un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 3

I contingenti tariffari comunitari di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1416/95 sono gestiti conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

⁽¹⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 19 del 25.1.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 51 del 21.2.1997, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 13.3.1998, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁷⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25).

⁽⁸⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 (GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28).